

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Allianz Ultra Impresa - Tutela legale"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che, con soluzioni composte da combinazioni di garanzie crescenti, offre prestazioni di rimborso delle spese/oneri legali (giudiziali e stragiudiziali).



Che cosa è assicurato?

- ✓ In caso di controversia che coinvolga l'Assicurato, Allianz S.p.A. intraprende un primo tentativo di risoluzione bonaria della stessa e, nel caso in cui essa non dovesse andare a buona fine, Allianz S.p.A. rimborsa all'Assicurato le spese legali/oneri da questi sostenute, per cui sono disponibili le seguenti Soluzioni.

La **Soluzione Essential** contiene la combinazione delle seguenti garanzie/prestazioni:

- ✓ Garanzia "Tutela dell'esercizio dell'attività", con preclusione del diritto di avvalersi di un legale incaricato e pagato da Allianz S.p.A.;
- ✓ garanzia "Orientamento giuridico telefonico";

La **Soluzione Plus** contiene le garanzie di cui alla Soluzione "Essential", con l'arricchimento del diritto dell'Assicurato di avvalersi di un legale incaricato e pagato da Allianz S.p.A.;

La **Soluzione Premium** contiene le garanzie di cui alla Soluzione "Plus" e, in aggiunta, della garanzia "Controversie di lavoro, salute e sicurezza";

La **Soluzione Top** contiene le garanzie di cui alla Soluzione "Premium" e, in aggiunta, la garanzia "Tutela dei dati personali".

L'assicurazione è prestata entro i **massimali** puntualmente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Per il **dettaglio** dei contenuti delle suddette coperture e per l'elenco delle **garanzie aggiuntive** e della **garanzia aggiuntiva specifica, acquistabili facoltativamente con supplemento di premio**, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa è assicurato?".



Che cosa non è assicurato?

Per tutte le garanzie è escluso il pagamento di:

- ✗ multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa. Sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi. Spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose. Oneri e spese diversi da quelli tassativamente indicati nelle Condizioni di assicurazione.

Per la descrizione completa dei rischi esclusi, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa non è assicurato".



Ci sono limiti di copertura?

! L'assicurazione **prevede alcuni limiti di copertura**, per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?". È prevista l'applicazione alle garanzie di **scoperti, franchigie, limiti di indennizzo**, il cui valore è indicato nel DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?" e nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura assicurativa vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, **con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.**



Che obblighi ho?

- Quando si sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del rapporto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso ad Allianz S.p.A. **La denuncia del sinistro deve essere inviata entro 5 giorni dalla data in cui se ne è avuta conoscenza.**



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

È possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, semestrale con una maggiorazione del premio, rispettivamente del 5,6%, 5%, e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

È possibile pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito. Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalla data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della stessa e termina alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente. È possibile escludere contrattualmente il tacito rinnovo ed in tal caso la copertura cessa alla scadenza prevista senza il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile secondo comma.

Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la copertura?

Diritto di ripensamento: Il Contraente, ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta ad Allianz S.p.A.; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte. In caso di esercizio del diritto di recesso, Allianz S.p.A. provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto –al netto di imposte e contributi– trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale: nel caso di copertura assicurativa di durata **annuale o poliennale** è possibile comunicare disdetta alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con l'invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della suddetta scadenza. Nel caso in cui sia selezionata l'esclusione del tacito rinnovo, la copertura cessa alla scadenza prevista, senza necessità di inviare la disdetta.

Diritto di recesso per poliennalità: nel caso di copertura assicurativa di durata poliennale, il Contraente **può recedere anticipatamente** con l'invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza di ogni singola annualità, **se non è stata prevista alcuna riduzione di premio per poliennalità**.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se il Contraente rientra fra i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lett. d-bis) di cui al D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte di Allianz S.p.A., può recedere dall'assicurazione con un preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui sia stata inviata disdetta o venga esercitato il recesso per poliennalità o per sinistro, la garanzia cessa alla scadenza della copertura assicurativa e non si applica il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma.

Analoga facoltà di disdetta alla scadenza contrattuale o di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche ad Allianz S.p.A.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo danni)



Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto: "Allianz Ultra Impresa – Tutela legale"

08/05/2026 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo **bilancio d'esercizio 2024** redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.043** milioni di euro e il risultato economico di periodo pari a **110** milioni di euro.
Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet www.allianz.it e si riporta il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) pari a **292%**.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Riduzione del premio per durata poliennale: per i contenuti di dettaglio si rimanda alla Sezione 7, articolo 7.5, pagina 17 delle Condizioni di Assicurazione.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Le garanzie aggiuntive

Per i contenuti di dettaglio si rimanda alle Condizioni di Assicurazione e in particolare Sezione 2:

Garanzia Retroattività della copertura art. 2.2.5 pagina 8; **Garanzia Controversie contrattuali con fornitori e clienti** art. 2.3.1 pag. 9; **Garanzia Tutela dell'ambiente e smaltimento rifiuti** art. 2.3.2 pag. 9; **Garanzia Veicoli dell'impresa** art. 2.3.3 pag. 10; **Garanzia Amministratori di società di capitali** art. 2.3.4 pag. 10;

La garanzia aggiuntiva specifica (acquistabile solo in relazione alle attività per le quali è espressamente concedibile)

Garanzia aggiuntiva specifica Igiene dei prodotti alimentari: per i contenuti di dettaglio si rimanda alla Sezione 2, art. 2.4.1 pag. 11



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Per tutte le garanzie la copertura non opera con riguardo alle controversie/procedimenti in materia di: diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa; diritto tributario e fiscale; diritto di famiglia e delle successioni; diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci e amministratori. **Non opera inoltre con riguardo alle controversie/procedimenti riguardanti:** l'osservanza delle norme in materia di sicurezza e igiene dei prodotti alimentari; l'osservanza delle norme in materia di tutela dell'ambiente e smaltimento dei rifiuti; controversie/procedimenti non espressamente disciplinati nelle condizioni di assicurazione. **Non opera inoltre con riguardo alle controversie procedimenti:** ex articolo 28 Statuto dei Lavoratori - comportamento antisindacale- e in materia di licenziamenti collettivi; per fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi di legge; derivanti da contratti di agenzia; contrattuali in genere; relativi al recupero crediti; **per la garanzia Veicoli dell'impresa la copertura non opera in caso di:** conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; veicolo per cui non è stato osservato l'obbligo di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile; veicolo utilizzato in modo non conforme agli usi previsti dall'immatricolazione; se il veicolo è una bicicletta, un monopattino o qualsiasi altro acceleratore di andatura; se il conducente ha commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art.187CdS) o non ha osservato gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda obbligo di fermarsi, omissione di soccorso, rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; controversia inerente danni che derivano dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove; controversie/procedimenti non disciplinati dalla garanzia prevista dall'Art. 2.3.3 – Veicoli dell'impresa



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura validi per tutte le garanzie

la copertura non opera in caso di controversie e/o procedimenti: derivanti da fatto doloso dell'Assicurato; conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, terremoto, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni

belliche; ascrivibili direttamente o indirettamente all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; in caso di valore inferiore al limite minimo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Scoperti, franchigie, limiti di indennizzo

Per tutte le garanzie Limite di indennizzo per il secondo legale domiciliatario euro 5.000; Valore in lite minimo euro 300

Controversie contrattuali con fornitori e clienti Valore in lite massimo per le controversie con i fornitori euro 100.000
4 sinistri per anno assicurativo per le controversie con i clienti



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle piccole e medie imprese con fatturato annuo alla sottoscrizione fino a 4.000.000 € e operanti nei settori commercio al dettaglio, commercio all'ingrosso, intermediari del commercio, depositi commerciali, commercio di veicoli, natanti, carburanti e lubrificanti, compresa manutenzione, ristorazione, aziende manifatturiere, servizi, edilizia e che vogliono un rimborso delle spese legali per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria a tutelare gli interessi legati all'esercizio dell'attività. Sono assicurabili le persone giuridiche con stabilimento d'impresa nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città Stato del Vaticano.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 30%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità
- lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano
- tramite il sito internet dell'Impresa www.allianz.it accedendo alla sezione Reclami.
L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni.
Ulteriori informazioni sui reclami relativi al comportamento degli Agenti, degli Intermediari bancari, dei broker e dei loro dipendenti e collaboratori sono consultabili sul sito internet www.allianz.it nella sezione Reclami

All'IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo (obbligatorio) Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

Mediazione (obbligatoria) Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).

Negoziazione assistita Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. Nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente accedendo al sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>, o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto **Trattamento fiscale dei premi**
Il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni.
Detraibilità/deducibilità fiscale dei premi
In capo al Contraente Persona Fisica non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto; se Persona giuridica, il premio è assoggettato al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura.
Tassazione delle somme percepite
Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche mentre, in caso di beneficiario persona giuridica, sono assoggettate al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura.
Il regime fiscale sopra descritto non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.
Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

	Per alcune patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link www.allianz.it/patologie-oncologiche-termini-ridotti . Ai fini della formazione dell'“oblio oncologico”, per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo, ove previsto, del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA INTERNET RISERVATA POTRANNO ESSERE ESEGUITE LE SEGUENTI ATTIVITÀ: CONSULTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, PAGAMENTO DEI PREMI, SEGNALAZIONE DI UN SINISTRO, VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DEL CONTRAENTE.

Allianz ULTRA Impresa

Tutela Legale

Assicurazione contro i danni

Condizioni di assicurazione comprensive del glossario

Edizione 936 - 08/05/2026

Il prodotto è conforme alle linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

Servizio Clienti



Glossario

Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali nel presente set informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.

I termini riportati nel Glossario sono riconoscibili nelle Condizioni di assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.

Addetti: i titolari, i soci e le persone fisiche, compresi i familiari dell'Assicurato, che svolgono, anche se per periodi inferiori all'anno, l'Attività dichiarata a favore dello stesso sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compreso il distacco temporaneo di cui al D.Lgs 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Sono comunque considerati Addetti gli stagisti, i tirocinanti, i lavoratori somministrati, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del codice civile e i loro dipendenti.

Ambito di rischio: il prodotto assicurativo composto da garanzie che coprono uno o più rischi, costituenti l'oggetto della copertura. Le garanzie previste nell'Ambito di rischio possono essere combinate in modo crescente a seconda delle Soluzioni prescelte.

Assicurato: il soggetto identificato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa.

Assistenza stragiudiziale: l'attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria, comprese le attività svolte nelle fasi di Negoziazione Assistita e Mediazione Obbligatoria.

Attività dichiarata: l'attività o le attività dichiarate dall'Assicurato e indicate nella Scheda di Polizza.

Attore: il soggetto che agisce in giudizio per far valere un proprio diritto.

Carenza: il periodo di tempo che intercorre fra la data di stipulazione della copertura assicurativa e l'effetto della stessa.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula la Polizza.

Controparte: la parte avversaria in un giudizio.

Controversia contrattuale: la controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle parti tramite contratti, patti o accordi.

Convenuto: il soggetto che viene citato in giudizio.

Costituzione di parte civile: l'atto con il quale si introduce, all'interno del processo penale, l'azione civile per far valere la richiesta di risarcimento del danno.

Fatto illecito: il fatto, causato volontariamente (fatto illecito doloso) o con colpa (per negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) da un soggetto, che è tenuto a risarcire il danno sulla base delle norme di legge indipendentemente dall'esistenza di rapporti contrattuali.

Franchigia: la somma, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso, ove espressamente prevista.

Indennizzo/Indennità: la somma dovuta da Allianz S.p.A. all'Assicurato in caso di Sinistro.

Limite di indennizzo: l'importo dovuto da Allianz S.p.A. entro il Massimale o la Somma assicurata, che rappresenta il massimo esborso di Allianz S.p.A., nei casi espressamente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Manodopera distaccata: la manodopera che l'Assicurato, in qualità di azienda distaccataria, riceve temporaneamente in distacco ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 276/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Massimale: l'importo che rappresenta il massimo esborso di Allianz S.p.A. per Sinistro, in relazione alle garanzie prestate.

Periodo di assicurazione: nel caso in cui la copertura assicurativa preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la prima data di decorrenza della copertura e la prima scadenza annua e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue della copertura assicurativa; nel caso in cui la copertura sia stipulata per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.

Polizza: il documento che attesta l'esistenza del contratto di assicurazione, riepiloga gli Ambiti di rischio acquistati e/o non acquistati racchiude gli elementi di natura dichiarativa e sottoscrittiva della Polizza.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente ad Allianz S.p.A. a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Prestatori di lavoro: le persone fisiche, compresi i familiari dell'Assicurato, che svolgono l'Attività dichiarata a favore dello stesso sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, anche se distaccati temporaneamente presso altra azienda ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 276/2003 e successive modifiche e integrazioni. Sono comunque considerati Prestatori di lavoro anche gli stagisti, i tirocinanti, i lavoratori somministrati, i borsisti e i corsisti nonché i soci soggetti agli adempimenti INAIL previsti dalle vigenti normative. Sono esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del codice civile e i loro dipendenti.

Glossario

Reato: la violazione di norme penali. Le fattispecie di Reato sono previste dal codice penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge.

Scheda tecnica di Ambito di rischio: il documento riepilogativo specifico della copertura assicurativa Tutela Legale, che è parte integrante della Polizza.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata copertura assicurativa

Sinistro (Insorgenza del): il momento in cui l'Assicurato, la Controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Soluzione: una delle quattro combinazioni di garanzie (Essential, Plus, Premium e Top), alternative tra loro, che compongono l'Ambito di rischio.

Transazione: l'accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Condizioni di assicurazione

INDICE

1. INTRODUZIONE	PAG. 4
- Art. 1.1 – Il presente Ambito di rischio e le relative soluzioni - Art. 1.2 – Il Regolamento Allianz Ultra	
2. CHE COSA È ASSICURATO	PAG. 4
- Art. 2.1 – Cosa assicuriamo - Art. 2.1 bis – Chi assicuriamo - Art. 2.2 – Le garanzie base - Art. 2.2.1 – Tutela dell'esercizio dell'attività - Art. 2.2.2 – Orientamento giuridico telefonico - Art. 2.2.3 – Controversie di lavoro, salute e sicurezza - Art. 2.2.4 – Tutela dei dati personali - Art. 2.2.5 – Retroattività della copertura - Art.2.3.1 – Controversie contrattuali con clienti - Art.2.3.2 – Tutela dell'ambiente e smaltimento rifiuti - Art.2.3.3 – Veicoli dell'impresa - Art. 2.3.4 – Amministratori di società di capitali - Art. 2.4.1 – Igiene dei prodotti alimentari	
3. CHE COSA NON È ASSICURATO	PAG. 11
- Art. 3.1 – Rischi esclusi per tutte le garanzie - Art. 3.2.1 – Rischi esclusi per la garanzia Veicoli dell'impresa	
4. LIMITI DI COPERTURA	PAG. 12
Art. 4.1 – Limiti di copertura validi per tutte le garanzie	
5. VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA	PAG. 13
Art. 5.1 – Validità territoriale valida per tutte le garanzie	
6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO	PAG. 13
- Art. 6.1 – Obblighi - Art. 6.2 – Gestione del sinistro	
7. PREMIO	PAG. 14
- Art. 7.1 – Calcolo, anticipazione e regolazione del premio - Art. 7.2 – Calcolo, anticipazione e regolazione - Art. 7.3 – Pagamento del Premio - Art. 7.4 – Adeguamento automatico annuale - Art. 7.5 – Riduzione di Premio per durata - Art. 7.6 – Rimborso del Premio in caso di recesso per Sinistro	
8. DERCORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO	PAG. 17
- Art. 8.1a – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del premio - Art. 8.1b – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del premio - Art. 8.2a – Tacito rinnovo - Art. 8.2b – Tacito rinnovo - Art. 8.3 – Deroga al tacito rinnovo - Art. 8.4 – Insorgenza del sinistro e periodi di carenza della copertura - Art. 8.5 – Recesso in caso di sinistro - Art. 8.6 – Diritto di ripensamento	
9. ULTERIORI DISPOSIZIONI	PAG. 19

Condizioni di assicurazione

- Art. 9.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 9.2 – Altre coperture assicurative presso altri Assicuratori
- Art. 9.3 – Aggravamento del rischio
- Art. 9.4 – Diminuzione del rischio
- Art. 9.5 – Oneri fiscali
- Art. 9.6 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
- Art. 9.7 – Clausola broker
- Art. 9.8 – Rinvio alle norme di legge

Condizioni di assicurazione

1. INTRODUZIONE

Attenzione alle parti delle Condizioni di assicurazione evidenziate in grassetto.

1.1 – Il presente Ambito di rischio e le relative Soluzioni.

L'Ambito di rischio **Tutela Legale** è formato da quattro Soluzioni diverse, alternative fra loro, composte dalle seguenti combinazioni di garanzie crescenti.

- **Essential:** composta dalle garanzie Orientamento giuridico telefonico e Tutela dell'esercizio dell'attività; **l'Assicurato che sceglie la Soluzione Essential non può avvalersi di un legale fiduciario incaricato e pagato direttamente da Allianz S.p.A.;**
- **Plus:** composta dalle stesse garanzie della Soluzione "Essential", con in più la previsione del diritto dell'Assicurato di avvalersi di un legale fiduciario incaricato e pagato direttamente da Allianz S.p.A.;
- **Premium:** composta dalle stesse garanzie della Soluzione "Plus" e, in aggiunta, della garanzia Controversie di lavoro, salute e sicurezza;
- **Top:** composta dalle stesse garanzie della Soluzione "Premium" e, in aggiunta, della garanzia Tutela dei dati personali.

Tutte le Soluzioni possono essere arricchite con le garanzie aggiuntive disciplinate dall'art. 2.3 "Le garanzie aggiuntive" e seguenti e con la garanzia aggiuntiva specifica disciplinata dall'art. 2.4 "La garanzia specifica".

Art. 1.2 – Il Regolamento Allianz ULTRA

Allianz S.p.A. si impegna a mantenere ed aggiornare i contenuti dei singoli Ambiti di rischio acquistabili all'interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del **modello assicurativo Allianz ULTRA**, al fine di soddisfare al meglio, nel tempo ed ove ritenuto possibile, le esigenze della propria clientela. Il documento **"Allianz ULTRA: Regole di funzionamento e caratteristiche generali"** (di seguito **"Regolamento"**, che il Contraente ha ricevuto contestualmente al presente Set informativo, contiene l'insieme delle regole di funzionamento del modello assicurativo Allianz ULTRA.

Si rinvia, nel dettaglio, alle singole disposizioni previste nel **"Regolamento"**, le cui previsioni devono intendersi integrative delle Condizioni di assicurazione.

Le Condizioni di assicurazione che seguono contengono, nei punti più rilevanti e per maggiore chiarezza, alcuni rinvii espressi al **"Regolamento"** nonché - per gli aspetti di dettaglio definiti in fase di sottoscrizione - alla **Polizza** e alla **Scheda tecnica di Ambito di rischio**.

2. CHE COSA È ASSICURATO

In questa sezione sono descritte le prestazioni assicurative, mentre nelle sezioni successive **sono descritti i rischi esclusi, le limitazioni di copertura e le altre norme che regolano il rapporto assicurativo**.

La copertura è prestata a favore dell'Assicurato e opera **per i Massimali riportati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**, con i **limiti di indennizzo** concordati al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 2.1 – Cosa assicuriamo

Allianz S.p.A., in relazione ai rischi disciplinati dagli articoli 2.2 "Le garanzie base", 2.3 "Le garanzie aggiuntive" e 2.4 "La garanzia aggiuntiva specifica", intraprende un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie che coinvolgono l'Assicurato; nel caso in cui il tentativo non va a buon fine, Allianz S.p.A. assicura i seguenti oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale, necessaria a tutela degli interessi dell'Assicurato:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le indennità spettanti all'Organismo di mediazione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/10 (Mediazione Obbligatoria) e successive modifiche. **Le indennità saranno riconosciute nei limiti fissati dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche;**
- le spese per un secondo legale domiciliatario, **unicamente in fase giudiziale ed entro il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**, in caso di radicamento del procedimento in un distretto di Corte d'Appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese per un perito nominato dall'Autorità entro i limiti dalla stessa stabiliti;
- le spese per un perito nominato dall'Assicurato, con il consenso preventivo di Allianz S.p.A.;

Condizioni di assicurazione

- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata da Allianz S.p.A.;
- le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero;
- gli oneri relativi agli arbitrati, purché previsti nei contratti originari, in caso di Controversie contrattuali relative a contratti assicurativi stipulati dall'azienda assicurata e - se selezionata - gli oneri arbitrali relativi alla garanzia aggiuntiva di cui all'art. 2.3.1 "Controversie contrattuali con fornitori e clienti";
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
- il contributo unificato nel processo civile;
- le spese effettuate dall'Impresa per indagini patrimoniali e acquisizione di documenti utili all'accertamento delle modalità del Sinistro.

Le spese relative all'esecuzione forzata sono rimborsabili solo per i primi due tentativi.

Art. 2.1 bis – Chi assicuriamo

La copertura assicurativa opera a favore sia **dell'azienda che svolge l'Attività dichiarata**, sia **dei seguenti soggetti per i fatti riguardanti lo svolgimento delle loro funzioni aziendali**:

- i legali rappresentanti dell'azienda;
- Addetti e Prestatori di lavoro, compresa la Manodopera distaccata;
- i dipendenti dell'azienda regolarmente iscritti nel Libro Unico del lavoro;
- i lavoratori parasubordinati iscritti nel Libro Unico del lavoro, quelli somministrati, gli addetti con contratto di prestazione occasionale ai sensi della Legge 96/2017 e successive modifiche/integrazioni);
- i familiari che collaborano con il titolare dell'impresa nelle imprese familiari regolate dall'art. 230 bis codice civile;

In caso di controversie tra più soggetti fra quelli sopra indicati la presente copertura opera solo a favore dell'azienda che svolge l'Attività dichiarata.

Art. 2.2 – Le garanzie base (*Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" e "Top"*)

In base alla Soluzione "Essential", "Plus", "Premium" o "Top" indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, operano le garanzie riportate negli articoli seguenti.

Per la soluzione "Essential" **non è previsto il diritto dell'Assicurato**, in caso di sinistro, **di avvalersi di un legale fiduciario incaricato e pagato direttamente da Allianz S.p.A.**; questo diritto opera pienamente, invece, per le altre Soluzioni "Plus", "Premium" e "Top".

Art. 2.2.1 – Tutela dell'esercizio dell'attività

Con riferimento all'articolo 2.1 "Cosa assicuriamo" la garanzia opera per le violazioni di legge o di contratto collegate all'Attività dichiarata e solo per i seguenti casi:

AMBITO CIVILE

- l'azione (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni subiti per Fatto illecito extracontrattuale di terzi;
- le controversie nelle quali l'Assicurato sia Convenuto in qualità di civile responsabile per danni extracontrattuali causati a terzi, a condizione che abbia stipulato e attivato una polizza di responsabilità civile per lo specifico rischio. In caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile, la garanzia opera a secondo rischio, ossia esclusivamente **a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917, 3° comma codice civile**; nel caso in cui, invece, la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata, non sia operante per l'evento, **la garanzia opera a primo rischio**, cioè immediatamente e integralmente. L'Assicurato è tenuto a **provare ad Allianz S.p.A. l'esistenza e l'operatività della sopra citata polizza di responsabilità civile**. La copertura opera anche con riguardo alle spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio dell'assicuratore di responsabilità civile, che non abbia ottemperato all'obbligo di assumere la gestione della lite in sede giudiziale.
- il ricorso contro sanzioni amministrative, in base a quanto stabilito ai sensi della Legge 689/1981 e successive modifiche/integrazioni. In questo caso la copertura opera a parziale deroga dell'Art. 3.1 "Rischi esclusi **per tutte le garanzie**", solo per le controversie in materia di diritto amministrativo. **La copertura opera quando viene contestata una violazione che prevede una sanzione accessoria non pecuniaria o una sanzione pecuniaria di importo superiore, nel minimo edittale, ad euro 1.000.**

Condizioni di assicurazione

- ricorsi contro le sanzioni amministrative di natura tributaria secondo quanto disposto dal D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche/integrazioni. **La garanzia opera soltanto nei casi di accoglimento anche parziale del ricorso o di accertamento di violazione che non deriva da dolo o colpa grave;**
- controversie derivanti dalla locazione o dalla proprietà dei fabbricati in cui l'Assicurato esercita l'Attività dichiarata;
- controversie relative a contratti assicurativi stipulati dall'azienda assicurata;
- controversie con Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali, **con esclusione delle vertenze relative all'accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi e oneri;**
- controversie relative alla contraffazione di marchio, brevetto, esclusiva, concorrenza sleale, a favore dell'Assicurato che agisce in giudizio in qualità di Attore per ottenere il risarcimento di danni subiti da parte di terzi. La copertura **opera solo se le domande/ragioni di merito dell'Assicurato sono accolte integralmente** con provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato. Nel caso in cui è l'Assicurato ad essere chiamato in causa come Convenuto, per richieste di risarcimento di terzi, la copertura **opera solo se le domande/ragioni di merito della Controparte sono respinte integralmente**. In entrambi i casi la copertura opera **entro il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**. La copertura **non opera in caso di transazione, sia stragiudiziale, sia giudiziale, oppure in caso di rinuncia alla lite da parte dell'Assicurato**.

AMBITO PENALE

- l'attivazione di un procedimento penale attraverso la proposizione di querela, da parte dell'Assicurato, a condizione che il soggetto querelato sia rinviato a giudizio;
- la difesa penale nei procedimenti a carico dell'Assicurato per contravvenzioni;
- la difesa penale nei procedimenti a carico dell'Assicurato per delitti colposi;
- la difesa penale nei procedimenti a carico dell'Assicurato per delitti dolosi **a condizione che:**
 1. **nel corso del procedimento il Reato venga derubricato da doloso a colposo;**
 2. **il procedimento si concluda con sentenza di proscioglimento passata in giudicato, o comunque non impugnabile;**
 3. **il procedimento si concluda con un decreto od ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di Reato.**

In tutti i casi sopra elencati resta fermo l'obbligo, per l'Assicurato, di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha notizia del procedimento a suo carico.

Relativamente alle ipotesi di cui sopra ai punti 2 e 3, in caso di riapertura delle indagini che si concludano con provvedimenti diversi da quelli sopra indicati, ferma restando l'unicità del Sinistro, Allianz S.p.A. ripeterà dall'Assicurato le somme già corrisposte.

Non è previsto alcun rimborso delle spese per esiti del procedimento diversi da quelli sopra elencati.

Restano, in ogni caso, esclusi tutti i casi di archiviazione o proscioglimento a seguito di estinzione del Reato per qualunque causa e/o per tenuità del fatto.
- la difesa penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal D.lgs n. 231/2001 e successive modifiche/integrazioni in tema di responsabilità amministrativa delle aziende per gli illeciti amministrativi dipendenti da reati (ad esempio frode, corruzione, riciclaggio di denaro e altri reati economici). Gli oneri relativi a questa garanzia sono **rimborsabili solo se interviene una sentenza definitiva di esclusione di responsabilità dell'azienda assicurata; l'Assicurato è tenuto comunque a denunciare il Sinistro al momento in cui viene a conoscenza del procedimento penale. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualsiasi causa;**

COPERTURA CYBER RISK

Le prestazioni di cui all'articolo 2.1 "Cosa assicuriamo", sono garantite anche in quanto conseguenti a:

- azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, oppure alla costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni subiti a seguito di furto d'identità digitale per fatti illeciti di terzi;
- attivazione di procedimenti penali attraverso la proposizione di denuncia/querela ed ogni altra azione finalizzata al ripristino della situazione relativa all'affidabilità creditizia dell'Assicurato antecedente il furto d'identità;
- azioni stragiudiziali e giudiziali sia in sede sia civile, sia penale per ottenere la rimozione da social network e siti internet del contenuto lesivo della reputazione on line.

Art. 2.2.2 – Orientamento giuridico telefonico

L'Assicurato, telefonando al numero verde **Allianz 800/68.68.68**, in funzione 24 ore su 24, può:

- usufruire di prestazioni di orientamento giuridico di prima necessità su leggi e normative italiane, relative a eventi che rientrano nei casi oggetto di copertura;

Condizioni di assicurazione

- ottenere le seguenti informazioni sul funzionamento della copertura:
 - le garanzie prestate;
 - le condizioni contrattuali;
 - se un caso in cui è coinvolto è previsto dalla copertura;
 - come attivare la copertura in modo corretto;
 - come Allianz S.p.A. gestisce la pratica di sinistro.

Art. 2.2.3 – Controversie di lavoro, salute e sicurezza (*valido per Soluzioni "Premium" e "Top"*)

La garanzia opera per le controversie/procedimenti che riguardano il rapporto di lavoro, e per quelli relativi alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; la garanzia opera solo per i seguenti casi:

AMBITO CIVILE

- controversie individuali di lavoro con i dipendenti dell'azienda regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i lavoratori parasubordinati iscritti nel Libro unico del Lavoro, quelli somministrati, addetti retribuiti attraverso voucher (cosiddetto Lavoro accessorio previsto dal D.Lgs. 273/2003 e successive modifiche e /o integrazioni), stagisti, borsisti;
- i familiari che collaborano con il titolare dell'impresa per le imprese familiari regolate dall'articolo 230 bis del codice civile;
- controversie con gli agenti e rappresentanti di commercio dell'azienda;
- difesa nei procedimenti amministrativi;
- controversie nelle quali l'Assicurato sia Convenuto in qualità di civile responsabile per danni extracontrattuali arrecati a terzi, a condizione che lo stesso abbia stipulato ed attivato una polizza di responsabilità civile per lo specifico rischio. In caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile, la garanzia opera a secondo rischio, ossia esclusivamente **a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'articolo 1917, 3° comma codice civile**; nel caso in cui, invece, la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata, non sia operante per l'evento, **la presente garanzia opera a primo rischio**, cioè immediatamente e integralmente. L'Assicurato è tenuto a **provare ad Allianz S.p.A. l'esistenza e l'operatività della suddetta polizza** di responsabilità civile. La copertura opera anche con riguardo alle spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio dell'assicuratore di responsabilità civile, che non abbia ottemperato all'obbligo di assumere la gestione della lite in sede giudiziale.

AMBITO PENALE

- la difesa penale nei procedimenti a carico dell'Assicurato per contravvenzioni;
- la difesa penale nei procedimenti a carico dell'Assicurato per delitti colposi;
- la difesa penale nei procedimenti a carico dell'Assicurato per delitti dolosi **a condizione che:**
 1. **nel corso del procedimento il Reato venga derubricato da doloso a colposo;**
 2. **il procedimento si concluda con sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile;**
 3. **il procedimento si concluda con un decreto od ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di Reato.**

In tutti i casi sopra elencati resta fermo l'obbligo, per l'Assicurato, di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha notizia del procedimento a suo carico.

Relativamente alle ipotesi di cui sopra ai punti 2 e 3, in caso di riapertura delle indagini che si concludano con provvedimenti diversi da quelli sopra indicati, ferma restando l'unicità del Sinistro, Allianz S.p.A. ripeterà dall'Assicurato le somme già corrisposte.

Non è previsto alcun rimborso delle spese per esiti del procedimento diversi da quelli sopra elencati.

Restano, in ogni caso, esclusi tutti i casi di archiviazione o proscioglimento a seguito di estinzione del Reato per qualunque causa e/o per tenuità del fatto.

Art. 2.2.4 – Tutela dei dati personali (*valido solo per Soluzione "Top"*)

La garanzia opera per le controversie/procedimenti riguardanti la normativa in materia di tutela dei dati personali solo per i seguenti casi:

AMBITO CIVILE

- procedimenti davanti al Garante della Privacy;
- controversie nelle quali l'Assicurato sia Convenuto in qualità di civile responsabile per danni extracontrattuali arrecati a terzi, a condizione che lo stesso abbia stipulato ed attivato una polizza di responsabilità civile per lo specifico rischio. In caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile, la garanzia opera a secondo rischio, ossia esclusivamente **a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di**

Condizioni di assicurazione

responsabilità civile ai sensi dell'articolo 1917, 3° comma codice civile; nel caso in cui, invece, la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata, non sia operante per l'evento, **la presente garanzia opera a primo rischio**, cioè immediatamente e integralmente. L'Assicurato è tenuto a **provare ad Allianz S.p.A. l'esistenza e l'operatività della suddetta polizza** di responsabilità civile. La copertura opera anche con riguardo alle spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio dell'assicuratore di responsabilità civile, che non abbia ottemperato all'obbligo di assumere la gestione della lite in sede giudiziale.

AMBITO PENALE

- la difesa penale nei procedimenti a carico dell'Assicurato per contravvenzioni;
- la difesa penale nei procedimenti a carico dell'Assicurato per delitti colposi;
- la difesa penale nei procedimenti a carico dell'Assicurato per delitti dolosi **a condizione che:**
 1. **nel corso del procedimento il Reato venga derubricato da doloso a colposo;**
 2. **il procedimento si concluda con sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile;**
 3. **il procedimento si concluda con un decreto od ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di Reato.**

In tutti i casi sopra elencati resta fermo l'obbligo, per l'Assicurato, di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha notizia del procedimento a suo carico.

Relativamente alle ipotesi di cui sopra ai punti 2 e 3, in caso di riapertura delle indagini che si concludano con provvedimenti diversi da quelli sopra indicati, ferma restando l'unicità del Sinistro, Allianz S.p.A. ripeterà dall'Assicurato le somme già corrisposte.

Non è previsto alcun rimborso delle spese per esiti del procedimento diversi da quelli sopra elencati.

Restano, in ogni caso, esclusi tutti i casi di archiviazione o proscioglimento a seguito di estinzione del Reato per qualunque causa e/o per tenuità del fatto.

Art. 2.2.5 – Retroattività della copertura *(Valida esclusivamente se selezionata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio)*

A parziale deroga dell'Art. 8.4 "Insorgenza del sinistro e **periodi di carenza della copertura assicurativa**", la copertura è estesa **-per tutte le garanzie indicate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio-** ai procedimenti dei quali l'Assicurato viene a conoscenza durante il Periodo di assicurazione, **a patto che siano relativi a fatti commessi non oltre tre anni prima** della data di decorrenza della presente copertura. L'estensione opera solo se l'Assicurato **non ha ricevuto, prima della sottoscrizione della copertura, contestazioni e non è a conoscenza di fatti che possono dare luogo contestazioni.**

Se il sinistro si protrae attraverso più atti successivi, si considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. La garanzia vale solo per i seguenti casi:

AMBITO PENALE

- la difesa penale nei procedimenti a carico dell'Assicurato per contravvenzioni;
- la difesa penale nei procedimenti a carico dell'Assicurato per delitti colposi;
- la difesa penale nei procedimenti a carico dell'Assicurato per delitti dolosi **a condizione che:**
 1. **nel corso del procedimento il Reato venga derubricato da doloso a colposo;**
 2. **il procedimento si concluda con sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile;**
 3. **il procedimento si concluda con un decreto od ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di Reato.**

In tutti i casi sopra elencati resta fermo l'obbligo, per l'Assicurato, di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha notizia del procedimento a suo carico.

Relativamente alle ipotesi di cui sopra ai punti 2 e 3, in caso di riapertura delle indagini che si concludano con provvedimenti diversi da quelli sopra indicati, ferma restando l'unicità del Sinistro, Allianz S.p.A. ripeterà dall'Assicurato le somme già corrisposte (vale a dire che Allianz S.p.A. non avrebbe dovuto rimborsare le spese legali e quindi può agire nei confronti dell'Assicurato per la restituzione totale o parziale di quello che ha pagato).

Non è previsto alcun rimborso delle spese per esiti del procedimento diversi da quelli sopra elencati.

Restano, in ogni caso, esclusi tutti i casi di archiviazione o proscioglimento a seguito di estinzione del Reato per qualunque causa e/o per tenuità del fatto.

Art. 2.3 – Le garanzie aggiuntive *(valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" e Top)*

Le garanzie aggiuntive possono essere scelte dal Contraente con il pagamento di un Premio aggiuntivo e operano solo se richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Condizioni di assicurazione

Per la soluzione "Essential" **non è previsto il diritto dell'Assicurato**, in caso di Sinistro, **di avvalersi di un legale fiduciario incaricato e pagato direttamente di Allianz S.p.A.**; questo diritto opera pienamente, invece, per le altre Soluzioni "Plus", "Premium" e "Top".

Art. 2.3.1 – Controversie contrattuali con fornitori e clienti

A parziale deroga dell'art. 3.1 "Rischi esclusi **per tutte le garanzie**", la garanzia opera per le controversie contrattuali con fornitori e clienti, solo per i seguenti casi:

AMBITO CIVILE

- controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze relative alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi, compresi gli oneri relativi agli arbitrati **purché previsti nei contratti originari**;
- controversie contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato. **Per il recupero crediti si precisa che:**
 1. **le prestazioni o forniture devono essere rappresentate da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o parificata;**
 2. **la garanzia opera con il limite indicato** nella Scheda tecnica di Ambito di rischio;
- controversie nelle quali l'Assicurato sia Convenuto in qualità di civile responsabile per danni extracontrattuali arrecati a terzi, a condizione che lo stesso abbia stipulato ed attivato una polizza di responsabilità civile per lo specifico rischio. In caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile, la garanzia opera a secondo rischio, ossia esclusivamente **a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'articolo 1917, 3° comma codice civile**; nel caso in cui, invece, la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata, non sia operante per l'evento, **la presente garanzia opera a primo rischio**, cioè immediatamente e integralmente. L'Assicurato è tenuto a **provare ad Allianz S.p.A. l'esistenza e l'operatività della suddetta polizza** di responsabilità civile. La copertura opera anche con riguardo alle spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio dell'assicuratore di responsabilità civile, che non abbia ottemperato all'obbligo di assumere la gestione della lite in sede giudiziale.

Art. 2.3.2 – Tutela dell'ambiente e smaltimento rifiuti

A parziale deroga dell'art. 3.1 "Rischi esclusi **per tutte le garanzie**", la garanzia opera per le controversie/procedimenti che riguardano la normativa in materia di tutela dell'ambiente e gestione dei rifiuti; la garanzia opera solo per i seguenti casi:

AMBITO CIVILE

- difesa nei procedimenti amministrativi;
- controversie nelle quali l'Assicurato sia Convenuto in qualità di civile responsabile per danni extracontrattuali arrecati a terzi, a condizione che lo stesso abbia stipulato ed attivato una polizza di responsabilità civile per lo specifico rischio. In caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile, la garanzia opera a secondo rischio, ossia esclusivamente **a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'articolo 1917, 3° comma codice civile**; nel caso in cui, invece, la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata, non sia operante per l'evento, **la presente garanzia opera a primo rischio**, cioè immediatamente e integralmente. L'Assicurato è tenuto a **provare ad Allianz S.p.A. l'esistenza e l'operatività della suddetta polizza** di responsabilità civile. La copertura opera anche con riguardo alle spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio dell'assicuratore di responsabilità civile, che non abbia ottemperato all'obbligo di assumere la gestione della lite in sede giudiziale.

AMBITO PENALE

- la difesa penale nei procedimenti a carico dell'Assicurato per contravvenzioni;
- la difesa penale nei procedimenti a carico dell'Assicurato per delitti colposi;
- la difesa penale nei procedimenti a carico dell'Assicurato per delitti dolosi **a condizione che:**
 1. **nel corso del procedimento il Reato venga derubricato da doloso a colposo;**
 2. **il procedimento si concluda con sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile;**
 3. **il procedimento si concluda con un decreto od ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di Reato.**

In tutti i casi sopra elencati resta fermo l'obbligo, per l'Assicurato, di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha notizia del procedimento a suo carico.

Relativamente alle ipotesi di cui sopra ai punti 2 e 3, in caso di riapertura delle indagini che si concludano con provvedimenti diversi da quelli sopra indicati, ferma restando l'unicità del Sinistro, Allianz S.p.A. ripeterà dall'Assicurato le somme già corrisposte.

Condizioni di assicurazione

Non è previsto alcun rimborso delle spese per esiti del procedimento diversi da quelli sopra elencati.

Restano, in ogni caso, esclusi tutti i casi di archiviazione o proscioglimento a seguito di estinzione del Reato per qualunque causa e/o per tenuità del fatto.

Art. 2.3.3 – Veicoli dell'impresa

In deroga all'Art. 3.1 "Rischi esclusi **per tutte le garanzie**", sono assicurati gli oneri di cui all'articolo 2.1 "Cosa assicuriamo", in quanto connessi alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o natanti soggetti all'obbligo di assicurazione obbligatoria ai sensi di legge; la garanzia opera solo per i seguenti casi:

VEICOLI ASSICURATI

- quelli dell'Assicurato di proprietà, in leasing, noleggio a lungo termine, presi in locazione;
- quelli di proprietà degli Addetti, Prestatori di lavoro, Manodopera distaccata **-solo se l'utilizzo è legato allo svolgimento di servizi resi all'Assicurato.**

AMBITO CIVILE

- l'azione (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni subiti per Fatto illecito extracontrattuale di terzi in seguito ad eventi derivanti dalla circolazione stradale;
- il ricorso contro il ritiro della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo in seguito ad incidente stradale;
- le controversie contrattuali relative ai veicoli assicurati.

AMBITO PENALE

- la difesa penale nei procedimenti a carico dell'Assicurato per contravvenzioni;
 - la difesa penale nei procedimenti a carico dell'Assicurato per delitti colposi;
 - la difesa penale nei procedimenti a carico dell'Assicurato per delitti dolosi **a condizione che:**
1. **nel corso del procedimento il Reato venga derubricato da doloso a colposo;**
 2. **il procedimento si concluda con sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile;**
 3. **il procedimento si concluda con un decreto od ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di Reato.**

L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Relativamente alle ipotesi di cui sopra ai punti 2 e 3, in caso di riapertura delle indagini che si concludano con provvedimenti diversi da quelli sopra indicati, ferma restando l'unicità del Sinistro, Allianz S.p.A. ripeterà dall'Assicurato le somme già corrisposte.

Non è previsto alcun rimborso delle spese per esiti del procedimento diversi da quelli sopra elencati. Restano, in ogni caso, esclusi tutti i casi di archiviazione o proscioglimento a seguito di estinzione del Reato per qualunque causa e/o per tenuità del fatto.

Art. 2.3.4 – Amministratori di società di capitali

Ad integrazione di quanto disciplinato dall'Articolo 2.1bis "Chi assicuriamo", la copertura opera anche a favore degli amministratori che non rivestono il ruolo di legali rappresentanti, **per i fatti riguardanti lo svolgimento della loro specifica funzione di amministratori.**

La garanzia opera nei casi nei casi di seguito indicati.

AMBITO PENALE

- la difesa penale nei procedimenti a carico dell'Assicurato per contravvenzioni;
 - la difesa penale nei procedimenti a carico dell'Assicurato per delitti colposi;
 - la difesa penale nei procedimenti a carico dell'Assicurato per delitti dolosi **a condizione che:**
1. **nel corso del procedimento il Reato venga derubricato da doloso a colposo;**
 2. **il procedimento si concluda con sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile;**
 3. **il procedimento si concluda con un decreto od ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di Reato.**

In tutti i casi sopra elencati resta fermo l'obbligo, per l'Assicurato, di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha notizia del procedimento a suo carico.

Relativamente alle ipotesi di cui sopra ai punti 2 e 3, in caso di riapertura delle indagini che si concludano con provvedimenti diversi da quelli sopra indicati, ferma restando l'unicità del Sinistro, Allianz S.p.A. ripeterà dall'Assicurato le somme già corrisposte.

Non è previsto alcun rimborso delle spese per esiti del procedimento diversi da quelli sopra elencati.

Condizioni di assicurazione

Restano, in ogni caso, esclusi tutti i casi di archiviazione o proscioglimento a seguito di estinzione del Reato per qualunque causa e/o per tenuità del fatto.

Art. 2.4 – La garanzia aggiuntiva specifica (*valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” e Top*)

La garanzia può essere scelta dal Contraente con il pagamento di un Premio aggiuntivo, solo quando l'Attività dichiarata deve essere esercitata nel rispetto della normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari. La garanzia opera **solo se richiamata** nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Per la soluzione “Essential” **non è previsto il diritto dell'Assicurato, in caso di sinistro, di avvalersi di un legale fiduciario incaricato e pagato direttamente di Allianz S.p.A.**; questo diritto opera pienamente, invece, per le altre Soluzioni “Plus”, “Premium” e “Top”.

Art. 2.4.1 – Igiene dei prodotti alimentari

In deroga all'art. 3.1 “Rischi esclusi **per tutte le garanzie**”, la garanzia opera per le controversie/procedimenti che riguardano la normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari e opera solo per i seguenti casi:

AMBITO CIVILE

- difesa nei procedimenti amministrativi;
- controversie nelle quali l'Assicurato sia Convenuto in qualità di civile responsabile per danni extracontrattuali arrecati a terzi, a condizione che lo stesso abbia stipulato ed attivato una polizza di responsabilità civile per lo specifico rischio. In caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile, la garanzia opera a secondo rischio, ossia esclusivamente **a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'articolo 1917, 3° comma codice civile**; nel caso in cui, invece, la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata, non sia operante per l'evento, **la presente garanzia opera a primo rischio**, cioè immediatamente e integralmente. L'Assicurato è tenuto a **provare ad Allianz S.p.A. l'esistenza e l'operatività della suddetta polizza** di responsabilità civile. La copertura opera anche con riguardo alle spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio dell'assicuratore di responsabilità civile, che non abbia ottemperato all'obbligo di assumere la gestione della lite in sede giudiziale.

AMBITO PENALE

- la difesa penale nei procedimenti a carico dell'Assicurato per contravvenzioni;
- la difesa penale nei procedimenti a carico dell'Assicurato per delitti colposi;
- la difesa penale nei procedimenti a carico dell'Assicurato per delitti dolosi **a condizione che:**
 1. **nel corso del procedimento il Reato venga derubricato da doloso a colposo;**
 2. **il procedimento si concluda con sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile;**
 3. **il procedimento si concluda con un decreto od ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di Reato.**

In tutti i casi sopra elencati resta fermo l'obbligo, per l'Assicurato, di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha notizia del procedimento a suo carico.

Relativamente alle ipotesi di cui sopra ai punti 2 e 3, in caso di riapertura delle indagini che si concludano con provvedimenti diversi da quelli sopra indicati, ferma restando l'unicità del Sinistro, Allianz S.p.A. ripeterà dall'Assicurato le somme già corrisposte.

Non è previsto alcun rimborso delle spese per esiti del procedimento diversi da quelli sopra elencati.

Restano, in ogni caso, esclusi tutti i casi di archiviazione o proscioglimento a seguito di estinzione del Reato per qualunque causa e/o per tenuità del fatto.

3. CHE COSA NON È ASSICURATO

In questa sezione sono descritti i casi in cui la copertura non opera.

Art. 3.1 – Rischi esclusi per tutte le garanzie

In relazione a tutte le garanzie, a copertura non opera con riguardo alle controversie/procedimenti:

- in materia di diritto amministrativo e/o davanti agli organi della giustizia amministrativa, salvo quanto previsto per i ricorsi contro le sanzioni amministrative ai sensi della Legge 689/1981;

Condizioni di assicurazione

- la difesa nei procedimenti ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle aziende per gli illeciti amministrativi che dipendono da reati (ad esempio frode, corruzione, riciclaggio di denaro e altri reati economici);
- in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto per i ricorsi contro sanzioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 472/1997;
- in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- in relazione all'articolo 28 Statuto dei Lavoratori -comportamento antisindacale- e in materia di licenziamenti collettivi;
- per fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o natanti soggetti all'obbligo di assicurazione obbligatoria ai sensi di legge;
- in materia di rapporti tra soci e amministratori;
- che derivano da contratti di agenzia;
- contrattuali in genere, salvo quanto previsto per le controversie relative a contratti assicurativi stipulati dall'azienda assicurata;
- relativi al recupero crediti;
- che riguardano l'osservanza delle norme in materia di sicurezza e igiene dei prodotti alimentari;
- che riguardano l'osservanza delle norme in materia di tutela dell'ambiente e smaltimento dei rifiuti;
- che riguardano controversie/procedimenti non espressamente disciplinati dagli articoli 2.2 "Le garanzie base" e seguenti e 2.3 "Le garanzie aggiuntive" e seguenti, se richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 3.2.1 – Rischi esclusi per la garanzia Veicoli dell'impresa

La garanzia non opera in questi casi:

- quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- quando per il veicolo non è stato osservato l'obbligo di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi;
- quando il veicolo viene utilizzato in modo non conforme agli usi previsti in sede di immatricolazione;
- quando il veicolo è una bicicletta, un monopattino o qualsiasi altro acceleratore di andatura;
- quando il conducente ha commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art.187CdS), o quando, in seguito ad un incidente, non ha osservato gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- quando la controversia ha per oggetto danni che derivano dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);
- che riguardano controversie/procedimenti non disciplinati dalla garanzia prevista dall'Art. 2.3.3 – Veicoli dell'azienda

4. LIMITI DI COPERTURA

In questa sezione sono descritte le limitazioni di copertura, cioè i casi in cui la copertura non opera per alcuni eventi.

La copertura opera con gli Scoperti, le Franchigie e i Limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 4.1 – Limiti di copertura validi per tutte le garanzie (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")

La copertura non opera in caso di controversie e/o procedimenti:

- che derivano da **fatto doloso** dell'Assicurato;
- che sono conseguenza di tumulti popolari, rivoluzioni, terremoto, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- che possono essere riferiti in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'**asbesto** o a qualsiasi sostanza o materiale contenente **asbesto**;

Condizioni di assicurazione

- di valore inferiore al limite minimo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA

Art. 5.1 – Validità territoriale valida per tutte le garanzie *(Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")*

La copertura vale per i fatti avvenuti in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, **con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.**

6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO

In questa Sezione sono regolati:

- **gli obblighi e le attività a carico delle Parti quando si verifica un Sinistro;**
- **le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro;**
- **i tempi di adempimento o liquidazione.**

Restano ferme, anche in relazione alla gestione e liquidazione dei Sinistri, le disposizioni del "Regolamento", richiamato all'articolo 1.2, applicabili ai casi in cui il Sinistro viene denunciato durante la validità di una edizione successiva a questa.

Art. 6.1 – Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per loro conto, **deve avvisare Allianz S.p.A.** o il proprio intermediario **entro 5 giorni** dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il luogo, la data, l'ora e le circostanze dell'evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte e il numero della copertura. **L'inadempimento di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, così come indicato nell'articolo 1915 codice civile.**

Lo **stesso termine** e la **stessa decorrenza** valgono anche per la denuncia di Sinistro relativo a **procedimenti penali per Reati dolosi**, a prescindere dagli eventuali sviluppi o dall'esito del procedimento stesso (sentenza di assoluzione passata in giudicato, derubricazione del Reato da doloso a colposo, estinzione per remissione di querela o per archiviazione per infondatezza della notizia di reato).

Nel più breve tempo possibile dopo la denuncia del Sinistro, l'Assicurato **deve poi far seguire tutte le notizie e i documenti** relativi al Sinistro e ogni atto che gli è stato ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso.

L'Assicurato è tenuto a **fornire ad Allianz S.p.A. tutti gli atti e documenti che servono** per la gestione della pratica.

Art. 6.2 – Gestione del sinistro

- GESTIONE STRAGIUDIZIALE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del sinistro, Allianz S.p.A. verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'Assicurato.

La fase stragiudiziale è gestita direttamente da Allianz S.p.A., che effettua ogni utile tentativo di bonario componimento. Nei casi in cui la gestione stragiudiziale del sinistro non sia possibile e/o utilmente perseguibile da parte di Allianz S.p.A. o vi sia conflitto di interessi tra Allianz S.p.A. e l'Assicurato, Allianz S.p.A. autorizza l'incarico ad un legale.

- SCELTA DEL LEGALE o DELL'ARBITRO o DEL PERITO *(valido solo per la Soluzione "Essential")*

Prevvia autorizzazione di Allianz S.p.A., l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale dove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà inoltre la documentazione necessaria. Allianz S.p.A. confermerà l'incarico professionale conferito.

L'Assicurato avrà anche la facoltà di avvalersi dell'arbitrato come strumento alternativo di risoluzione della controversia.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

Allianz S.p.A. informerà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale, del perito e dell'arbitro.

Condizioni di assicurazione

- **SCELTA DEL LEGALE o DELL'ARBITRO o DEL PERITO** *(valido solo per le Soluzioni "Plus", "Premium" e "Top")*
 Previa autorizzazione di Allianz S.p.A, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale dove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa.
Nel caso in cui non si avvalga del diritto di scelta del legale l'Assicurato avrà il diritto di rivolgersi all'Impresa per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi, che si impegna a non richiedere anticipi di sorta sul proprio onorario.
 La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà inoltre la documentazione necessaria. Allianz S.p.A. confermerà l'incarico professionale conferito.
 L'Assicurato avrà anche la facoltà di avvalersi dell'arbitrato come strumento alternativo di risoluzione della controversia.
 La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.
 Allianz S.p.A. informerà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale, del perito e dell'arbitro.
- **REVOCA DELL'INCARICO AL LEGALE DESIGNATO O RINUNCIA AL MANDATO DA PARTE DELLO STESSO**
 In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso giudizio, **Allianz S.p.A. rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.**
 Se la revoca dell'incarico avviene al termine di un grado di giudizio, Allianz S.p.A. rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
 In caso di rinuncia al mandato da parte del legale designato, Allianz S.p.A. rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, **sempreché la rinuncia non sia determinata da un'oggettiva valutazione di temerarietà della lite.**
- **FASE GIUDIZIALE**
L'attività giudiziale, compresi anche eventuali gradi di giudizio successivi al primo, deve essere specificamente **autorizzata preventivamente da Allianz S.p.A., pena la decadenza del diritto all'indennizzo.**
- **OBLIGHI DELL'ASSICURATO IN MERITO AGLI ONORARI DEI LEGALI E DEI PERITI/RIMBORSI ALL'ASSICURATO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELLA VERTENZA**
Allianz S.p.A. non rimborserà oneri o spese per attività legali/peritali/arbitrali, che **non preventivamente autorizzate.** L'Assicurato **non può** quindi dar corso a iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni **senza il preventivo benestare di Allianz S.p.A.**
L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti con riguardo ai loro onorari, senza il preventivo consenso di Allianz S.p.A., **pena la decadenza dal diritto all'indennizzo.**
 Per quanto riguarda le spese legali, in ogni caso il rimborso all'Assicurato **non potrà essere superiore al limite** che verrà stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
 Allianz S.p.A., alla definizione della controversia, rimborserà all'Assicurato le spese sostenute, **qualora le stesse non siano recuperabili dalla Controparte.** Allianz S.p.A. non è responsabile in ogni caso della linea difensiva e dell'operato dei legali, dei periti e degli arbitri.
- **DISACCORDO TRA ASSICURATO E Allianz S.p.A.**
 In caso di disaccordo tra l'Assicurato e Allianz S.p.A. con riguardo alla gestione del sinistro, la decisione può essere delegata a un arbitro nominato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro "provvede secondo equità", vale a dire decide secondo il proprio giudizio.
 Le spese arbitrali sono così suddivise:
 1. in caso di esito favorevole per l'Assicurato sono integralmente a carico di Allianz S.p.A.;
 2. in caso di esito favorevole per Allianz S.p.A. sono ripartite al 50% fra l'Assicurato e Allianz S.p.A.

7. PREMIO

Art. 7.1 – Calcolo, anticipazione e regolazione del Premio *(Valido in caso di rilevazione manuale del numero degli Addetti)*

Il Premio è calcolato, in base al numero degli Addetti che prestano l'Attività dichiarata, comunicato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Per rendere questa dichiarazione il Contraente deve tenere

Condizioni di assicurazione

conto del numero massimo di Addetti impiegati nel Periodo di assicurazione, senza calcolare, però, il numero delle seguenti tipologie di Addetti:

- addetti con contratto di prestazione occasionale, ai sensi della Legge 96/2017 e successive modifiche e/o integrazioni;
- stagisti;
- borsisti;
- corsisti;
- tirocinanti;
- lavoratori somministrati;
- Manodopera distaccata

Queste figure, anche se non contano per il calcolo del Premio, rientrano nella definizione di Addetti, Prestatori di lavoro e/o Manodopera distaccata e sono, perciò, in copertura.

Il Premio così calcolato viene anticipato in via provvisoria, come acconto di Premio all'inizio del Periodo di assicurazione.

Entro 90 giorni dal termine del Periodo di assicurazione, il Contraente deve comunicare per iscritto ad Allianz S.p.A. il numero degli Addetti a consuntivo; **se non comunica i dati nei termini stabiliti, Allianz S.p.A. può concedere un ulteriore termine, non inferiore a 15 giorni. Se il Contraente non comunica i dati nemmeno in questo intervallo di tempo, Allianz S.p.A. può procedere alla risoluzione della copertura, con preavviso di almeno 15 giorni.**

Eventuali Addetti in più rispetto al numero comunicato al momento della sottoscrizione del contratto, sono comunque in copertura e la differenza di Premio che il Contraente deve pagare deve essere versata al momento della regolazione dello stesso.

Allianz S.p.A., ricevuta la comunicazione del numero degli Addetti a consuntivo, calcola il Premio di regolazione comunica al Contraente la differenza attiva o passiva rispetto al Premio anticipato in via provvisoria. Allianz S.p.A. ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Il Premio imponibile di regolazione è determinato moltiplicando il Premio pro-capite indicato in Scheda di Polizza per la differenza tra il numero degli Addetti aggiornato, e il numero degli Addetti dichiarato dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.

DIFFERENZA ATTIVA

Se il Premio calcolato in base al numero aggiornato degli Addetti è superiore al Premio anticipato in via provvisoria come acconto di Premio, Il Contraente **deve versare** ad Allianz S.p.A. il Premio di regolazione, aumentato delle imposte di legge, **entro 90 giorni dalla scadenza del Periodo di assicurazione.**

Se il Contraente non paga il Premio di regolazione, Allianz S.p.A. può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza del pagamento, Allianz S.p.A. ha facoltà di risolvere il contratto con preavviso di 15 giorni, con lettera raccomandata. Resta fermo il diritto di Allianz S.p.A. di agire giudizialmente per il recupero del Premio non pagato.

DIFFERENZA PASSIVA

Se il Premio calcolato in base al numero aggiornato degli Addetti è inferiore al Premio anticipato in via provvisoria come acconto di Premio, Allianz S.p.A. deve restituire al Contraente il Premio di regolazione al netto delle imposte di legge.

Art. 7.2 – Calcolo, anticipazione e regolazione premio *(Valido in caso di rilevazione automatica del numero degli Addetti)*

Il Premio è calcolato, in base al numero degli Addetti. Questo numero si ottiene:

- **in maniera automatica attraverso la consultazione telematica della Camera di Commercio che viene fatta da una società privata specializzata;**
- **facendo la media delle quattro rilevazioni trimestrali del numero di Addetti che precedono l'ultimo dato disponibile, alla data di consultazione della Camera di Commercio.**

Per il calcolo del Premio, il numero degli Addetti non tiene conto delle seguenti tipologie:

- addetti con contratto di prestazione occasionale, ai sensi della Legge 96/2017 e successive modifiche e/o integrazioni; stagisti;
- borsisti;
- corsisti;
- tirocinanti;
- lavoratori somministrati;
- Manodopera distaccata.

Condizioni di assicurazione

Queste figure, anche se non contano per il calcolo del Premio, rientrano nella definizione di Addetti e/o Prestatori di lavoro e sono, perciò, in copertura.

Il Premio, così calcolato, viene anticipato in via provvisoria, all'inizio del Periodo di assicurazione, come acconto di Premio in base al numero degli Addetti. **Se il numero degli Addetti varia, il Contraente non deve comunicare nulla ad Allianz S.p.A. Eventuali Addetti in più rispetto al numero rilevato al momento della sottoscrizione del contratto, sono comunque in copertura e la differenza di Premio che il Contraente deve pagare viene deve essere versata al momento della regolazione dello stesso.**

Il Premio è regolato, entro i limiti indicati nella Scheda di Polizza, alla fine di ciascun Periodo di assicurazione, in base al numero complessivo degli Addetti, aggiornato automaticamente dopo la consultazione telematica della Camera di Commercio.

Il Premio è regolato con le seguenti modalità:

- Prima della fine del Periodo di assicurazione, Allianz S.p.A. fa una richiesta telematica alla Camera di Commercio attraverso una società privata specializzata per rilevare il numero degli Addetti aggiornato, come sopra descritto. Se la consultazione non fornisce alcun risultato, Allianz S.p.A. utilizza il dato rilevato alla sottoscrizione del contratto;
- Allianz S.p.A. una volta ottenuto automaticamente il dato aggiornato del numero degli Addetti calcola il Premio di regolazione e comunica al Contraente la differenza attiva o passiva rispetto al Premio anticipato in via provvisoria.

Il Premio imponibile di regolazione è determinato moltiplicando il Premio pro-capite indicato in Scheda di Polizza per la differenza tra il numero degli Addetti aggiornato e il numero degli Addetti rilevato al momento della sottoscrizione del contratto.

DIFFERENZA ATTIVA

Se il Premio calcolato in base al numero aggiornato degli Addetti è superiore al Premio anticipato in via provvisoria come acconto di Premio Il Contraente **deve versare** ad Allianz S.p.A. il Premio di regolazione, aumentato delle imposte di legge, **entro 90 giorni dalla scadenza del Periodo di assicurazione.**

Se il Contraente non paga il Premio di regolazione, Allianz S.p.A. può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza del pagamento, Allianz S.p.A. ha facoltà di risolvere il contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata. Resta fermo il diritto di Allianz S.p.A. di agire giudizialmente per il recupero del Premio non pagato.

DIFFERENZA PASSIVA

Se il Premio calcolato in base al numero aggiornato degli Addetti è inferiore al Premio anticipato in via provvisoria come acconto di Premio, Allianz S.p.A. deve restituire al Contraente il Premio di regolazione al netto delle imposte di legge.

Art. 7.3 – Pagamento del Premio

Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto ed è comprensivo delle imposte.

È possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, semestrale con una maggiorazione del Premio, rispettivamente del 5,6%, 5% e 3%. In questo caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Il Premio deve essere pagato al proprio intermediario oppure ad Allianz S.p.A. ed è dovuto per l'intero Periodo di assicurazione, anche se è frazionato in più rate.

Il Premio può essere pagato tramite:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati ad Allianz S.p.A oppure all'intermediario, espressamente in ~~tale~~ questa qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati al punto precedente;
- denaro contante con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.
- **soltanto con procedura SDD o addebito su carta di credito** nel caso di **frazionamento mensile**, con le seguenti modalità:

Procedura SDD

- per la prima rata il Premio **deve essere pagato** con le modalità indicate ai punti 1, 2, 3;
- dalla seconda rata in poi, il Premio **deve essere pagato con** procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare la procedura il Contraente sottoscrive specifica delega SDD ad Allianz S.p.A. con cui la autorizza ad addebitare i premi sul conto corrente indicato nella delega.

Addebito su carta di credito

Condizioni di assicurazione

- per la prima rata il Premio **deve essere pagato con la carta di credito sulla quale il Contraente vuole attivare il pagamento ricorrente;**
- dalla seconda rata in poi Allianz S.p.A., autorizzata dal Contraente, richiede il pagamento delle singole rate, di volta in volta e salvo buon fine.

Art. 7.4 – Adeguamento automatico annuale *(Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio)*

Le Somme/Massimali, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il **Premio**, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, **sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa**, della percentuale di variazione – **solo se superiore** – dell'indice ISTAT di riferimento (FOI-Prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

La variazione dell'indice ISTAT di riferimento è determinata annualmente sulla base dello scostamento dell'indice rilevato il quarto mese antecedente a partire da quello di scadenza della rata annuale di Premio rispetto all'indice rilevato lo stesso mese dell'anno solare precedente.

Se l'indice ISTAT non è disponibile l'Impresa può utilizzare un indice equivalente, ossia un indice determinato da un terzo soggetto, pubblico o privato, indipendente dalla Compagnia, mediante criteri analoghi a quelli utilizzati dall'ISTAT ai fini della determinazione del FOI in termini di composizione del paniere di prodotti e di durata annuale del periodo di osservazione di cui sopra.

In tale eventualità l'Impresa dovrà darne avviso al Contraente.

Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti e indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 7.5 – Riduzione di Premio per durata poliennale *(Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se è stata applicata una riduzione al Premio di tariffa)*

La copertura ha durata poliennale e il Premio, secondo quanto previsto dall'articolo 1899 codice civile, è stato calcolato in misura ridotta rispetto a quello dovuto per questo stesso tipo di contratto, ma di durata annuale.

Ferma questa riduzione per poliennalità il Premio complessivo potrebbe comunque variare per gli effetti dell'adeguamento previsto dall'articolo 7.4 "Adeguamento automatico annuale", se richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 7.6 – Rimborso del Premio in caso di recesso per Sinistro

Se Allianz S.p.A. esercita il diritto di recesso per Sinistro previsto all'articolo 8.5 "Recesso in caso di Sinistro rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al Periodo di assicurazione non trascorso e non goduto.

8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO

Art. 8.1a – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del premio *(Valido nel caso frazionamento diverso da mensile)*

La copertura ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio **se il Premio o la prima rata, in caso di frazionamento, sono stati pagati, altrimenti ha effetto dal giorno del pagamento.**

I premi devono essere pagati al proprio intermediario oppure ad Allianz S.p.A. e sono dovuti per l'intero Periodo di assicurazione anche se sono frazionati in più rate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive al primo pagamento, la copertura resta sospesa dal 30°giorno dopo quello della scadenza non pagata.

La copertura ricomincia a operare dal giorno del pagamento, se **durante la sospensione il Contraente paga i premi; in questo caso** Allianz S.p.A. ha il diritto di chiedere il pagamento di tutti i premi scaduti e in scadenza, ai sensi dell'articolo 1901 codice civile.

Art. 8.1b – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del premio *(Valido solo nel caso di pagamento del Premio mediante procedura SDD o carta di credito e frazionamento mensile)*

La copertura ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio **se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno del pagamento.**

Condizioni di assicurazione

Se il Contraente ha scelto, in accordo con Allianz S.p.A., la domiciliazione mensile dei pagamenti con addebito in conto corrente o su carta di credito, **la domiciliazione degli addebiti si applica ai pagamenti successivi al primo ed in caso di variazione o cessazione dei rapporti di addebito, il Contraente deve avvisare subito Allianz S.p.A.**

Il Premio è dovuto per l'intero Periodo di assicurazione. **In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo di questa viene riaddebitato su quella successiva e la copertura continua a operare.**

La copertura resta, invece, sospesa:

- dal 30° giorno dopo quello della scadenza della seconda mensilità, in caso di mancato pagamento di due mensilità continue;
- dalla prima scadenza mensile dopo la mancata comunicazione del Contraente di:
 1. modifica o chiusura del rapporto di conto corrente;
 2. chiusura del rapporto contrattuale con la società che fornisce la carta di credito utilizzata per il primo pagamento, a meno che l'addebito del Premio non viene autorizzato su eventuali altre carte di credito del Contraente fornite dalla stessa società.

In entrambi i casi di sospensione la copertura torna ad operare dal giorno in cui il Contraente paga direttamente al proprio intermediario assicurativo **tutte le mensilità scadute e non pagate**, più quelle che mancano a completamento del periodo di assicurazione. Alla scadenza del periodo di assicurazione **il contratto è comunque risolto.**

Art. 8.2a – Tacito rinnovo (*Valido solo in caso di durata inferiore a 2 anni*)

La copertura **scade l'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**; se il Contraente o Allianz S.p.A. non mandano la disdetta con **lettera raccomandata almeno 15 giorni prima di questa scadenza, la copertura con durata non inferiore a un anno si rinnova automaticamente per un altro anno e così per gli anni seguenti.**

In caso di domiciliazione dei pagamenti su conto corrente o carta di credito, l'invio della disdetta, sia dal Contraente, sia da Allianz S.p.A., comporta la revoca da parte di Allianz S.p.A. della delega di addebito sul rapporto di pagamento comunicato dal Contraente.

Art. 8.2b – Tacito rinnovo (*Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni*)

La copertura **scade l'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**; se il Contraente o Allianz S.p.A. non mandano la disdetta con **lettera raccomandata almeno 15 giorni prima di questa scadenza, la copertura si rinnova automaticamente per un altro anno e così per gli anni seguenti.**

Se alla copertura non è stata applicata la riduzione di Premio prevista dall'articolo 1899 codice civile, **solo il Contraente può recedere prima della scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, mandando lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza di ogni Periodo di assicurazione.**

Art. 8.3 – Deroga al tacito rinnovo (*Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio*)

In deroga a quanto previsto dagli articoli 8.2a e 8.2b "Tacito rinnovo", la copertura **non si rinnova automaticamente** alla scadenza e, quindi, termina **l'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**, senza bisogno di mandare la disdetta.

In questo caso non si applica la proroga di copertura di 15 giorni, dopo la scadenza, prevista dall'articolo 1901 codice civile.

Art. 8.4 – Insorgenza del sinistro e periodi di carenza della copertura assicurativa (*Valido per tutte le garanzie di tutte le Soluzioni*)

L'insorgenza del Sinistro coincide con il momento in cui si verifica la violazione, anche ipotizzata, di una norma di legge o di contratto. Se la violazione si protrae attraverso più atti successivi, il Sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze, promosse da o contro più persone, che hanno per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o fra loro connesse;
- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con questa copertura dovute allo stesso fatto;
- i fatti collegati tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

La copertura opera per i sinistri che si sono verificati nel Periodo di assicurazione **tranne per le:**

- **controversie contrattuali**, per le quali la copertura opera dopo un periodo di **Carenza di 90 giorni**;

Condizioni di assicurazione

- **controversie relative alla contraffazione di marchio, brevetto, esclusiva, concorrenza sleale**, per le quali la copertura opera dopo un periodo di **Carenza di 1 anno**.

Se, però, la copertura sostituisce senza interruzioni temporali un Ambito di rischio Tutela Legale che riguarda lo stesso Assicurato e le stesse garanzie, i termini di Carenza sopra indicati operano:

- **dal giorno di decorrenza della precedente copertura** per le garanzie assicurate dalla stessa;
- **dal giorno di decorrenza di questa copertura, che sostituisce quella precedente**, per le eventuali nuove garanzie e per gli eventuali maggiori Massimali.

Le carenze non si applicano mai se la copertura sostituisce senza interruzioni temporali una analoga copertura da altra compagnia.

La copertura opera anche per i Sinistri che si sono manifestati **nei ventiquattro mesi successivi alla sua cessazione** e che sono conseguenza di **violazioni di leggi o di contratto, avvenuti durante il Periodo di assicurazione. Anche in questo caso** se la violazione si protrae in più atti successivi, si considera avvenuta nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Art. 8.5 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro correttamente denunciato nei termini stabiliti dal contratto e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, **Allianz S.p.A. ha diritto di recedere da questa copertura con preavviso di 30 giorni. Resta fermo quanto previsto dal "Regolamento", richiamato all'articolo 1.2.**

Nel caso di frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al preavviso di 30 giorni.

Anche l'Assicurato e il Contraente possono fare valere il diritto di recesso, ma solo nel caso in cui il Contraente faccia parte della categoria dei consumatori definita dall'articolo 3 del D.Lgs 206/2005.

L'incasso dei premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro, o qualsiasi altro atto di Allianz S.p.A. non può essere interpretato come rinuncia di Allianz S.p.A. a fare valere il proprio diritto di recesso.

Art. 8.6 – Diritto di ripensamento

Il Contraente ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura.

Per farlo lo deve comunicare per iscritto ad Allianz S.p.A. e se non lo fa la copertura opera per tutta la durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In caso di esercizio del diritto di recesso, Allianz S.p.A. rimborsa il Premio pagato e non goduto –al netto di imposte e contributi– e trattiene **solo la parte di premio relativa al periodo in cui la copertura ha avuto effetto.**

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 9.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'Assicurato o il Contraente deve fornire ad Allianz S.p.A. informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio. **Se non lo fa per dolo o colpa grave su fatti che conosce o potrebbe normalmente conoscere, il contratto può essere annullato e può perdere il diritto all'indennizzo** (articolo 1892 codice civile). **Se non lo fa, ma senza dolo o colpa grave o su fatti che non conosceva e che non poteva verificare, Allianz S.p.A. può recedere dal contratto** (articolo 1893 codice civile). In questi casi **Allianz S.p.A. può trattenere:**

- i premi già incassati,
- il premio per il Periodo di assicurazione in corso,
- in caso di dolo o colpa grave, il Premio dovuto per il primo anno.

Art. 9.2 – Altre coperture assicurative presso altri Assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato devono **comunicare per iscritto ad Allianz S.p.A.** l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre coperture assicurative per lo stesso rischio previsto da questo contratto.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve **avvisare tutti gli assicuratori**, indicando a ognuno il nome degli altri, come previsto dall'articolo 1910 codice civile.

Art. 9.3 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto **ad Allianz S.p.A.** ogni aggravamento del rischio.

Condizioni di assicurazione

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Allianz S.p.A. **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura.**

L'Assicurato deve **subito avvisare per iscritto** Allianz S.p.A. se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (*"aggravamento del rischio"*). **Se non rispetta questo obbligo, previsto dall'art. 1898 codice civile, può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo.**

Art. 9.4 – Diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono **comunicare per iscritto ad** Allianz S.p.A. se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (*"diminuzione del rischio"*).

In questo caso Allianz S.p.A. riduce il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dall'articolo 1897 codice civile.

Art. 9.5 – Oneri fiscali

Le tasse relative alla Polizza sono a carico del Contraente.

Art. 9.6 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun Assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun Assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'Assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito, dell'Area Economica Europea.

Art. 9.7 – Clausola broker (*Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Polizza*)

La gestione della presente copertura è affidata alla società di brokeraggio indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Di conseguenza tutti i rapporti relativi alla la copertura saranno svolti per conto del Contraente dalla società di brokeraggio.

Art. 9.8 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, vale la legge italiana.